

Causa Guidi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 marzo 2008 (ricorso n. 28320/02)

(constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi degli artt. 3 (*divieto di trattamenti inumani e degradanti*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 6 e (*diritto ad un equo processo*) e 13 (*diritto a un ricorso effettivo*) CEDU, per la sottoposizione, a decorrere dal 17 ottobre 2000, al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975. L'applicazione del regime speciale era stata prorogata più volte, con successivi provvedimenti di durata da sei mesi ad un anno.

Il ricorrente, condannato all'ergastolo, aveva impugnato i suddetti provvedimenti, contestando le ragioni giustificative alla base dell'applicazione del regime speciale nonché delle proroghe disposte, lamentandosi inoltre delle limitazioni alle quali era stato sottoposto. Tutti i ricorsi erano stati rigettati a motivo delle informazioni raccolte sul detenuto dalla polizia e dalle altre autorità giudiziarie che legittimavano la sua sottoposizione al regime dell'art. 41-bis.

Diritto. La Corte ha preliminarmente ricordato che la materia del regime di detenzione speciale e del controllo della corrispondenza era stata affrontata nella sentenza *Ospina Vargas c. Italia* del 14 ottobre 2004 e che, nella sentenza *Ganci c. Italia*, del 30 ottobre 2003, aveva preso atto del mutato orientamento della Corte di Cassazione in tema di interesse a ricorrere contro i provvedimenti in materia di detenzione speciale. Infatti, con la sentenza n. 4599 del 2004, la Cassazione italiana aveva riconosciuto l'interesse del detenuto ad una decisione sul merito dell'impugnazione anche una volta scaduto il termine di efficacia del provvedimento impugnato.

Con riferimento alla doglianza relativa all'art. 3 CEDU, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non aveva fornito elementi tali da far ritenere che l'umiliazione e la sofferenza subite in ragione della detenzione speciale fossero andate oltre la misura che inevitabilmente comporta una certa forma, legittima, di trattamento o di pena (precedente *Labita c. Italia*, del 6 aprile 2000 e *Bastone c. Italia*, decisione 18 gennaio 2005).

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto il motivo di ricorso infondato, in quanto il regime di detenzione ex art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 non risultava aver raggiunto il minimo di gravità necessario per ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU.

Circa l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, la Corte ha rilevato che il controllo della corrispondenza del ricorrente era stato disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004. Tale disposizione era già stata ritenuta contrastante con il principio di legalità con la sopra citata sentenza *Labita c. Italia*, in quanto non prevedeva presupposti e durata delle misure di controllo, né risultavano sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Conformemente al suo orientamento più recente (*Ganci c. Italia*, n. 41576/98), la Corte ha esaminato l'ultimo motivo di ricorso relativo alla asserita mancanza di un ricorso effettivo contro le decisioni del Ministro della Giustizia sotto il profilo dell'art. 6, par 1, CEDU, anziché sotto quello dell'art. 13 invocato dal ricorrente. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che nessun elemento di prova era stato fornito dal ricorrente in merito all'asserito ritardo con il quale le autorità competenti avevano esaminato i ricorsi. Non avendo constatato alcuna violazione dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, la Corte ha rigettato tale motivo di ricorso perché manifestamente infondato.

Quanto ai danni, ad avviso della Corte non è individuabile un nesso di causalità tra le violazioni accertate e i danni materiali lamentati, mentre per i danni morali la constatazione di violazione costituisce di per sé equa soddisfazione. Nessuna somma è stata accordata a titolo di spese di procedura dal momento che il ricorrente non aveva presentato alcuna domanda di rimborso.